

(N. 1749-D)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SARAGAT, CIPELLINI, BERTI, GHERBEZ, MALAGODI, BRUGGER, FOSSON, MANCINO, CAROLLO, MURMURA, PETRILLI, CENGARLE, BOMPIANI, BEVILACQUA, D'AMELIO, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, LAI, JANNELLI, ARIOSTO, CONTI PERSINI, PAVAN, NEPI, COLELLA, VERNASCHI, FALLUCCHI, RIGGIO, ROSA, BOMBARDIERI, TANGA, BEORCHIA, SCARDACCIONE, D'AMICO, ORIANA, MITTERDORFER, RIPAMONTI, D'AGOSTINI, SENESE, FIMOGNARI, DEL NERO, BAUSI, ROSI, DE ZAN, GRAZIOLI, PACINI, VINCELLI, FORNI e MANENTE COMUNALE

(V. Stampato n. 1749)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 giugno 1982
(V. Stampato Camera n. 3458)*

modificato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1982 (V. Stampato n. 1749-B)

modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 gennaio 1983 (V. Stampato Camera n. 3458-B)

nuovamente modificato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 aprile 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 aprile 1983

Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale

Art. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale

Art. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi per ciascuno degli anni 1982 e 1983, con le seguenti attribuzioni alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 1981:

	<i>Lire</i>
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili	350.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	550.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra	1.200.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro	400.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	400.000.000
Unione italiana ciechi	800.000.000
Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti	900.000.000
Unione nazionale mutilati per servizio	400.000.000
Ente nazionale protezione animali	120.000.000

Ferma restando la ripartizione dei contributi alle associazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 190 del 1981, i contributi alle associazioni di cui all'articolo 3 della predetta legge sono così ripartiti:

	<i>Lire</i>
ANFFaS	300.000.000
Associazione bambini Down	100.000.000
CePiM	100.000.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1981, n. 190.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 8.160 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Contributo al fondo internazionale per lo sviluppo agricolo ».

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministro del tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 8.160 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.

All'onere di lire 8.160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si farà fronte con le entrate di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Al medesimo articolo 3 della legge n. 190 sono inserite le seguenti associazioni con i rispettivi contributi:

	<i>Lire</i>
Aias	50.000.000
Aism	50.000.000
ULDIM	50.000.000
ANIEP	50.000.000
Associazione bambino idrocefalo	20.000.000
Associazione italiana ciechi di guerra	40.000.000
Associazione nazionale radioamatori ciechi	30.000.000

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 7.280 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Contributo al fondo internazionale per lo sviluppo agricolo ».

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministro del tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 7.280 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.

All'onere di lire 7.280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si farà fronte con le entrate di cui al precedente comma.

Soppresso.